



CLUB NAUTICO BOGLIASCO

FONDATO NEL 1925

Associazione Sportiva Dilettantistica

1

SAFEGUARDING

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA

1. PREMESSA E VALIDITA' DEL PRESENTE DOCUMENTO

Il presente “Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva” (di seguito, “Modello”) è redatto dall'ASD Club Nautico Bogliasco (di seguito, “Associazione”), come previsto dal comma 2 dell'Articolo 16 del D. Lgs. 39 del 28 Febbraio 2021 e sulla base delle linee guida pubblicate dalla Federazione Italiana Vela.

Si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività dell'ASD Club Nautico Bogliasco, indipendentemente dalla disciplina velica praticata.

Il presente Modello ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali disposizioni emanata dalla Giunta Nazionale del CONI e le raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per la Politiche di Safe Guarding.

2. DIRITTI E DOVERI

A tutti i Tesserati e Soci sono riconosciuti i diritti fondamentali:

- a) Un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito associativo;
- b) Tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizioni di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazione e sportiva;
- c) Che la salute ed il benessere psicofisico siano garantiti come prevalenti rispetto ad ogni risultato sportivo;

Coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi funzione e/o ruolo, all'attività sportiva, in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni a tutela degli indicati diritti dei Tesserati e Soci.





I Tecnici, i Dirigenti, i Soci e tutti i Tesserati sono tenuti a conoscere il presente Modello, il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie della Federazione Italiana Vela.

3. PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI: COMPORTAMENTI RILEVANTI

2

Ai fini del presente Modello, costituiscono comportamenti rilevanti:

- a) L'abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso strumenti digitali;
- b) L'abuso fisico: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi l'integrità psicofisica del Tesserato/Socio.
Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata oppure sforzare ad allenarsi Atleti infortunati o comunque non in condizione fisica per svolgere attività sportiva.
In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcol, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
- c) La molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo. Tali comportamenti possono anche consistere nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante, umiliante o denigrante;
- d) L'abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto o con contatto e considerata non desiderata o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato.
Può consistere anche nel costringere un Tesserato/Socio a attuare condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non approvati;
- e) La negligenza: Il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa coscienza di uno degli eventi, o comportamento o condotta o atto di cui al presente Modello, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno.
Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici/psicologici del Tesserato/Socio;





- f) L'incuria: mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- g) L'abuso di matrice religiosa: l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- h) Il bullismo/cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul Tesserato/Socio.
Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un Tesserato/Socio che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione e isolamento (tra cui umiliazioni, offese riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
- i) I comportamenti discriminatori: qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, caratteristiche fisiche, genere, status socioeconomico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle di persona, tramite modalità informatiche, sul web, attraverso messaggi, e-mail, social network, etc.

4. RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

L'Associazione nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (di seguito "Responsabile" o "Responsabile Safeguarding), con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati/Soci nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi.

Il Responsabile dovrà essere soggetto autonomo, possibilmente non indipendente dalle Cariche Sociali e da rapporti con allenatori e tecnici e verrà selezionato tra soggetti che abbiano esperienza nel settore, competenze comunicative e capacità di gestione di situazioni delicate.

Dovrà essere opportunamente formato e partecipare ai seminari informativi organizzati dall'Associazione e Federazioni Sportive di appartenenza.

Prima della nomina dovrà presentare il certificato del casellario giudiziale; non può essere, infatti, designato come Responsabile chi ha subito una condanna penale anche non definitiva per reati non colposi.

In ogni caso, il Responsabile, all'interno dell'Associazione dovrà:





- Svolgere funzioni di vigilanza circa l'adozione e l'aggiornamento del Modello e Codice di Condotta nonché di collettore di eventuali segnalazioni di condotte rilevanti ai fini delle politiche di Safeguarding, potendo svolgere anche funzioni ispettive;
- Sensibilizzare i membri dell'Associazione sulle questioni di Safeguarding e collaborare con le Autorità competenti;
- Definire e pubblicizzare canali di comunicazione chiari per i membri dell'Associazione sportiva per segnalare casi di abuso o maltrattamento e stabilire le procedure per la registrazione e la gestione delle segnalazioni ricevute;
- Garantire la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni riguardanti casi di abuso o maltrattamento essendo tenuto a trattare le informazioni sensibili in modo riservato e nel rispetto della privacy delle persone coinvolte;

Il Consiglio Direttivo potrà sospendere o rimuovere il Responsabile Safeguarding in caso di mancata conformità ai requisiti o di violazione delle politiche dell'Associazione relative alla protezione dei minori.

5. USO DEGLI SPAZI DELL'ASSOCIAZIONE

Durante le sessioni di allenamento o di regata non è consentito l'accesso agli spogliatoi a utenti esterni o a genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o di un dirigente e, comunque, solo per eventuale assistenza a tesserati con disabilità motoria o intellettuale/relazionale.

6. TRASFERTE

In caso di trasferte o attività che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere, anche in condivisione con atleti possibilmente dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno tecnici, dirigenti od altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l'atleta e l'accompagnatore.

Durante trasferte di qualsiasi tipo, è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l'integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente Modello.

7. TUTELA DELLA PRIVACY

A tutti gli atleti (o esercenti la potestà genitoriale), i tecnici, i dirigenti, i collaboratori e i soci dell'Associazione all'atto dell'iscrizione/tesseramento, e comunque ogni qual volta venga effettuata una raccolta di dati personali, deve essere sottoposta l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).

I dati raccolti devono essere gestiti e trattati secondo le modalità descritte in questo Modello e comunque solo sulla base della necessità di adempimento di un obbligo legale.



L'Associazione, fermo restando il preventivo consenso raccolto all'atto dell'iscrizione, può pubblicare sui propri canali di comunicazione fotografie ritraenti i tesserati prodotte durante le sessioni di allenamento e regata, ma non è consentita produzione e pubblicazione di immagini che possano causare situazioni di imbarazzo o pericolo per i tesserati.

5

8. INCLUSIVITA'

L'Associazione garantisce a tutti i propri tesserati/soci pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

L'Associazione si impegna, anche tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con altre Associazioni, a garantire il diritto allo sport agli atleti con disabilità fisica o intellettuale-relazionale, integrando suddetti atleti, anche tesserati per altre Associazioni, nel gruppo degli atleti tesserati per l'Associazione, loro coetanei.

L'Associazione si impegna a garantire il diritto allo sport anche agli atleti svantaggiati dal punto di vista economico o familiare, favorendo la partecipazione dei suddetti atleti alle attività dell'Associazione anche mediante l'attivazione di iniziative ad hoc.

9. CONTRASTO DEI COMPORTAMENTI LESIVI E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DEI COMPORTAMENTI LESIVI

Presunti comportamenti lesivi, da parte di tesserati o di persone terze, nei confronti di altri tesserati, soprattutto se minorenni, devono essere tempestivamente segnalati al Responsabile Safeguarding tramite comunicazione via posta elettronica all'indirizzo mail segretario@clubnauticobogliasco.it (le chiavi di accesso di tale indirizzo mail saranno in possesso esclusivamente del Responsabile).

In caso di gravi problemi lesivi, l'Associazione deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle Forze dell'Ordine.

L'Associazione deve garantire l'adozione di apposite misure che prevenano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria degli atleti che abbiano, in buona fede:

- Presentato una denuncia o una segnalazione;
- Manifestato la volontà di presentare una denuncia o una segnalazione;
- Assistito o sostenuto un altro atleta nel presentare una denuncia o una segnalazione;
- Reso testimonianza in audizione o in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
- Intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di Safeguarding;
- Informare il Safeguarding Office della Federazione Italiana Vela e gli Organi di Giustizia qualora le violazioni rientrassero nell'ambito di competenza federale.





10. SISTEMA DISCIPLINARE E MECCANISMI SANZIONATORI

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:

- Mancata attuazione colposa delle misure indicate nel presente Modello;
- Violazione dolosa delle misure indicate nel presente Modello, tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e l'Associazione in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
- Violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
- Effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazione che si rivelano infondate;
- Violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione;
- Violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente Modello;
- Atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- Mancata applicazione del sistema disciplinare del presente Modello;

Le sanzioni comminabili sono diversificate:

- In ragione del rapporto giuridico intercorrente tra l'autore della violazione e l'Associazione, nonché del rilievo e della gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore.
- Tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto dell'eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato, presenza di circostanze attenuanti o aggravanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l'infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i destinatari del presente Modello, attraverso i mezzi ritenuti più idonei dall'Associazione.

11. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI RETRIBUITI

Contro i comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente Modello, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura ed alla gravità della violazione commessa:

- Richiamo verbale per mancanze lievi;
- Ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al punto precedente;
- Sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 1 mese;
- Sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 6 mesi;



- Risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore Socio dell'Associazione, radiazione dello stesso;

Ai fini del precedente punto:

- A. Incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le prescrizioni contenute nel presente Modello;
- B. Incorre nel provvedimento disciplinare dell'ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni alle prescrizioni contenute nel presente Modello;
- C. Incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione per un massimo di 1 mese il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'ammonizione scritta e/o, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l'efficacia del presente modello con comportamenti quali:
 - i. L'inosservanza dell'obbligo di informativa al Responsabile Safeguarding; l'effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del presente modello;
 - ii. La violazione delle misure adottate dall'Associazione volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante; la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente Modello;
- D. Incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione per un massimo di 6 mesi il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la sospensione per un massimo di 1 mese e/o effettuati con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti a violazioni del Modello e/o violi le misure adottate dall'Associazione volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;
- E. Incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno o più reati ricompreso fra quelli previsti e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la distruzione, sottrazione o l'alterazione di documentazione, ovvero impedendo il controllo o l'accesso alla informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile Safeguarding, in modo da impedire la trasparenza e la verificabilità delle stesse.

12. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI VOLONTARI

Nei confronti dei volontari dell'Associazione possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura ed alla gravità della violazione commessa:





- Richiamo verbale per mancanze lievi;
- Ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto;
- Allontanamento dalle strutture di allenamento e regata per un periodo non superiore a 1 mese;
- Allontanamento dalle strutture di allenamento e regata per un periodo non superiore a 6 mesi;
- Rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio dell'Associazione, radiazione dello stesso;

8

Ai fini del precedente punto si richiama ai punti A-B-C-D-E della sezione 11.

13. OBBLIGHI INFORMATIVI

L'Associazione è tenuta a pubblicare il presente Modello ed il nominativo del Responsabile Safeguarding presso la sua Sede e le strutture che ha in gestione e/o in uso, nonché sul sito istituzionale.

Modello approvato dal Consiglio Direttivo del Club Nautico Bogliasco nella sua riunione del 16
Settembre 2024

